

TRIBUNALE DI BARI

Terza Sezione Penale Sezione del Riesame e delle misure di prevenzione

Al Dirigente di Cancelleria Dott.ssa Caterina Natale

Alla cancelleria del Tribunale del Riesame

E, p.c.

al Presidente del Tribunale Dott. Alfonso Pappalardo

Ai Presidenti delle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani

Ai Presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati di Bari – Foggia-Trani

OGGETTO: Funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale. MODALITA' DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE FERIALE.

Nella imminenza del periodo feriale ritengo opportuno riassumere brevemente le competenze della sezione, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dei termini processuali (art.240 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.).

Premetto che **le indicazioni di seguito riportate attengono unicamente ai riesami personali**, posto che, con decreto del Presidente del Tribunale n. 59 del 2.5.2022, si è disposto che nel periodo feriale ed in quelli “cuscinetto”, non verranno trattati i procedimenti aventi ad oggetto appelli e riesami reali.

Sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale

REGOLA GENERALE

- 1. Articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742:**
“ – In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad **imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.** La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei **procedimenti per reati di criminalità organizzata.**
- 2. E' evidente dunque che la regola generale è quella della sospensione dei termini** per le impugnazioni relative alle misure cautelari personali e reali nel periodo **1-31 Agosto** (di seguito si enunceranno i procedimenti in relazione ai quali la sospensione è inoperativa).
- 3. In tutti i casi di operatività della sospensione, l'eventuale rinuncia del difensore è priva di efficacia. Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei procedimenti sospesi solo a partire dal 1° settembre, giorno in cui riprende a decorrere il termine sospeso, con la conseguenza che il periodo antecedente la sospensione va sommato a quello ad essa successivo; ove il decorso del termine abbia, invece, inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.**

NON OPERATIVITA' SOSPENSIONE (EX LEGE)

1) la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art.240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., **NON OPERA DI DIRITTO per i procedimenti penali che attengono a reati di criminalità organizzata**, e dunque deve essere esclusa:

a) nei procedimenti di criminalità organizzata di **stampo mafioso (416 BIS C.P. O CONTESTAZIONE del 416 bis .1 c.p. già art. 7 D. L. 1991 n. 152)**;

b) nei procedimenti aventi ad oggetto associazioni per delinquere rientranti nel paradigma normativo di cui all'art.416 c.p. o contemplate da leggi speciali (**ART. 74 D.P.R. 309/1990**).

NON OPERATIVITA' SOSPENSIONE (FACOLTATIVA)

La sospensione dei termini procedurali, ai sensi dell'art.240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., non opera nei procedimenti relativi ad **indagati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.**

SINTESI

RIESAMI PERSONALI

riesame delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 309 cpp (cui sono omologate le misure di sicurezza provvisorie ex Art.313 cpp);

1)SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI) oppure INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURE COERCITIVE non custodiali o INTERDITTIVE, e **si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA**, il ricorso **sarà** trattato

2)SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI) e **NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA**, **MA VI E'** un'espressa **RINUNCIA** dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **sarà** trattato

3)SE IL RICORSO CONCERNE **DETENUTI** (in CARCERE o agli ARRESTI DOMICILIARI) e **NON** si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA e **NON VI E'** un'espressa **RINUNCIA** dell'interessato o del suo difensore alla sospensione feriale dei termini, il ricorso **NON sarà** trattato

4)SE IL RICORSO **CONCERNE INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURE COERCITIVE** non custodiali o INTERDITTIVE, E **NON si tratti di CRIMINALITA' ORGANIZZATA** il ricorso **NON sarà** trattato, e **l'eventuale rinuncia del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali E' PRIVA DI EFFICACIA.**

La RINUNCIA

1)La rinuncia alla sospensione dei termini, lì dove è prevista, deve **essere espressa ed inequivoca**;

2) nel caso in cui l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori, deve pervenire da parte di entrambi i Legali.

3) Se la rinuncia perviene direttamente da parte dell'indagato (o imputato) essa prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.

4) **La sola proposizione dell'istanza in periodo feriale, non equivale a rinuncia alla sospensione medesima. (Cass. 2016/5730).** Conseguentemente, qualora le richieste di riesame di soggetti in condizione di detenzione carceraria (ovvero di arresti domiciliari) non rechino con sé l'espressa rinuncia alla sospensione feriale verranno trattati a far data dal 1° settembre 2021;

5) Nel caso in cui la dichiarazione di RINUNCIA PERVENGA dai difensori o dall'indagato IN UN MOMENTO SUCCESSIVO RISPETTO ALLA IMPUGNAZIONE tutti i termini cominceranno a decorrere dalla suddetta rinuncia.

DISPONE

che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari Foggia Trani;
al Presidente della Camera Penale di Bari Foggia Trani

DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Bari.

Bari 22.7.2022

**IL PRESIDENTE III SEZIONE PENALE
Dott.ssa Giulia Romanazzi**

